

CAPITOLATO SPECIALE

**Affidamento mediante procedura cottimo fiduciario
(art. 125, comma 11, del D. Lgs n. 163/2006)**

Affidamento dei servizi di pulizia di aree pubbliche

NUMERO GARA 5774757

Approvata con determina n. 32 del 15/10/2014

SALERNO MOBILITA' SpA

Piazza Principe Amedeo, 6

84125 SALERNO

CIG:

LOTTO 1: 5954176578

LOTTO 2: 5954207F0A

Art. 1
(Definizioni di riferimento)

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Salerno Mobilità spa quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione del servizio / dei servizi oggetto del presente contratto;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico prestatore di servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente contratto;
- c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente contratto, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- f) per "regolamento", il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 ed approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- g) per "specifiche tecniche", le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Art. 2
(Elementi generali di riferimento e finalità dell'appalto)

1. Il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla prestazione di servizi di **pulizia di aree pubbliche** e ad essi complementari, compresi nell'allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006, riferiti all'area manutenzioni ed in particolare al settore *Tecnico*.

2. Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono individuate in relazione ad attività di gestione delle proprietà immobiliari, finalizzate alla pulizia degli edifici pubblici.

Art. 3
(Prestazioni oggetto dell'appalto / specifiche tecniche e prestazionali - interazioni organizzative essenziali)

1. L'appaltatore esegue nell'ambito del quadro di attività strumentali relative al funzionamento dell'Amministrazione le seguenti attività realizzative di servizi di **pulizia di aree pubbliche** e complementari, con riferimento agli standard produttivi ed alle linee di miglioramento per ciascuno indicati nel successivo comma 2, individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'appaltatore realizza le attività dell'appalto oggetto del presente contratto di seguito specificate come "attività principali" o come "attività complementari":

Attività/servizi	CPV	Note comparative
pulizia di aree pubbliche	90910000-9	Attività principale appalto

3. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi, nonché delle modalità di esecuzione specifica dell'appalto sono illustrati nel presente capitolato speciale prestazionale e descrittivo.

4. Per l'ottimale sviluppo delle attività relative all'appalto, si è deciso di suddividere l'appalto in n.2 lotti, con modalità e campi di applicazione specificati successivamente. L'appaltatore è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel processo migliorativo delle prestazioni (attività migliorative - ulteriori), in quanto dallo stesso proposte come elemento di sviluppo in sede di selezione.

5. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'appaltatore, comprese le varianti progettuali eventualmente ammesse in base a quanto previsto dall'art. 76 del Codice dei contratti pubblici.

6. Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio nel quale ha sede l'amministrazione, presso il quale attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

7. Presso il recapito di cui al comma 6:

a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;

b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

8. L'appaltatore individua un responsabile per il servizio affidato, uno per ogni lotto o per tutti e due i lotti, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

9. L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

10. L'Amministrazione individua il Responsabile del Procedimento quale Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dagli artt. 272 e 300, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso l'Amministrazione all'Appaltatore.

11. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto/i stipulato/i dall'Amministrazione in relazione ai lotti di cui al presente appalto.

12. Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.

13. Il Responsabile del Procedimento svolge, in base all'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:

a) svolgimento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

b) raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

Art. 4

(Varianti in corso di esecuzione dell'appalto)

1. Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto oggetto del presente sono ammesse nei casi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.

3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento, in attuazione dell'art. 114 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.

5. In particolare, l'Amministrazione non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei casi di seguito previsti:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

6. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il **5 per cento (5%)** dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del Procedimento.

7. Nei casi previsti al comma 5, l'Amministrazione può chiedere, per ciascun lotto, all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di **un quinto del prezzo complessivo** previsto dal contratto che l'appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, l'Amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

8. L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 5 e 6, alle stesse condizioni previste dal contratto.

9. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

10. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.

Art. 5

Programma di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto - luoghi di esecuzione dell'appalto

In riferimento alle pertinenze e proprietà ed a quanto concesso in gestione dal Comune di Salerno alla Salerno Mobilità S.p.A., il presente capitolato ha per oggetto:

- **Lotto 1:**

- a) La pulizia delle aree interessate al servizio di parcheggio autovetture;
- b) La pulizia dell'area utilizzata per la sosta delle autovetture rimosse e dell'annessa area per la sosta dei camper.

- **a) Parcheggi perimetrali coperti o scoperti:**

- Park Concordia (mq. 4000 circa): Tutta l'area delimitata dalla palificazione di contorno. E' inclusa la pulizia della aiuole perimetrali, della statua e relative fioriere, area casse per il pagamento automatico con riguardo alle coperture di protezione, chiosco di presidio ed annesso bagno ad utilizzo del personale;
- Park Mazzini (mq. 2000 circa): Tutta l'area delimitata dal bordo interno dei marciapiedi. E' inclusa la pulizia della corsia di accumulo per l'entrata nel parcheggio, area casse per il pagamento automatico con riguardo alle coperture di protezione;
- Park Sottopiazza (mq. 3500 circa): Tutta l'area delimitata dal muro perimetrale e dalle fioriere;
- Park Foce Irno (mq. 3500 circa): Tutta l'area delimitata dal muro perimetrale o dalle aiuole. E' inclusa la corsia di accumulo e la pulizia delle aiuole perimetrali, area casse per il pagamento automatico con riguardo alle coperture di protezione, chiosco di presidio ed annesso bagno ad utilizzo del personale;
- Park Lungomare Tafuri (mq. 3300 circa su 2 livelli interrati): Tutta l'area coperta utilizzata come parcheggio pubblico, corsia di accumulo scoperta, scale e ballatoi di accesso, vetrate ed ascensori (interno ed esterno), spogliatoi ad uso del personale aziendale con relativi bagni, bagni ad utilizzo pubblico;
- Park Carella (mq. 2700 circa): Tutta l'area di parcheggio incluso marciapiedi di separazione aree parcheggio, fioriere ed escluso strada di collegamento via Lungomare Tafuri – via Torrione;
- Park Vinciprova (mq. 1500 circa): Tutta l'area parcheggio delimitata dalle mura perimetrali, dall'attuale cantiere della Lungoirno, dalla separazione con il parcheggio degli autobus e dal bordo interno delle aiuole;
- Park Flacco (mq. 3000 circa su n.1 livello scoperto e n.2 livelli interrati) : Tutta l'area scoperta e coperta del parcheggio compreso scale ed ascensore, Chiosco di presidio ed annesso bagno ad utilizzo del personale, ballatoi o corridoi di accesso, vetrate ed ascensori (interno ed esterno);
- Park Robertelli (mq. 2250 circa): Tutta l'area di parcheggio compresa la corsia di accumulo e delimitata dalle mura perimetrali, chiosco di presidio ed annesso bagno ad utilizzo del personale.
- Park Ligea (mq. 3000 circa): Tutta l'area delimitata da mura e confinante con le aree in gestione al Lloyd's Baia Hotel, all'autorità portuale e dalla via Ligea.
- Area Multisala Medusa (mq. 3000 circa): Tutta l'area prospiciente e di contorno al chiosco di Salerno Mobilità, chiosco di presidio e quella relativa alla prima linea degli stalli di parcheggio della Curva Nord Stadio Arechi;

- **b) Area Rimozione / Camper:**

- Area Rimozione (mq. 2500 circa) : Tutta l'area delimitata dalle mura perimetrali compresa discesa di ingresso, chiosco di presidio ed annesso bagno ad utilizzo del personale.

- **Lotto 2:**

- a) La pulizia delle Stazioni della Metropolitana assegnate per il presidio ed il controllo;
- b) La pulizia degli impianti di risalita di città (ascensori e scale mobili in servizio pubblico) in gestione;

c) La pulizia degli Uffici di Direzione o altri locali di uso societario;

- **a) Stazioni della Metropolitana:**

■ Stazioni di Torrione (mq. 1010), Pastena (mq. 820), Mercatello/Mariconda (mq. 1257), Arbostella (mq. 1320) e Arechi (mq.942): Le aree interessate sono tutte quelle di stazione, coperte e scoperte fino alla linea gialla di banchina, chioschi di presidio, ascensori, bagni, corridoi, rampe di accesso, scale, qualunque altra area coperta o scoperta di pertinenza della stazione. Per la Stazione Arbostella sono escluse tutte le aree antistanti la stazione ed il tunnel di collegamento, è invece incluso l'ascensore e relative aree prospicienti.

- **b) Impianti di risalita in gestione alla Salerno Mobilità:**

■ Scale mobili di collegamento tra via Indipendenza e via Madonna del Monte. Gradini metallici, ballatoi, corrimano (particolare cura), vetrate e coperture, posto presidio del personale, area antistante e posteriore al locale, bagno e corridoi di ingresso.

■ Ascensore elettrico di Piazza Matteo D'Aiello ed annesso montascale. Cabina ascensore, corridoi di ingresso/uscita, scale, pianerottoli, vetrate e coperture, posto presidio, bagno;

■ Ascensore idraulico di Piazza Principe Amedeo. Cabina ascensore, corridoi di ingresso/uscita, pianerottoli, vetrate e coperture, posto presidio;

■ Ascensore elettrico del Cimitero Urbano. Cabina ascensore, corridoi di ingresso/uscita, pianerottoli, vetrate e coperture, posto presidio

- **c) Uffici ed altre pertinenze aziendali:**

■ Uffici di direzione siti in Piazza Principe Amedeo piano primo.

■ Uffici del personale posti sia al piano terra che in locale con accesso esterno al palazzo.

■ Locali uffici, aree di lavoro e di attesa, corridoi, bagni, ripostigli,

■ Magazzini chiusi aziendali.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine e mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta rifiuti, impalcature, ponteggi, etc. ed in ogni caso qualsiasi attrezzatura necessaria al corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato e dotato delle migliori necessità di intervento, devono essere finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine della Società aggiudicatrice.

Tutti i materiali di pulizia impiegati dovranno essere di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere non nocivi e rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'U.E. relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze" di pericolosità. E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare di acido cloridrico ed ammoniaca. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CF/C).

I detersivi ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione. Dopo l'uso, il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.

L'impresa dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio macchine ed attrezzatura di sua proprietà. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato e dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza, tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto degli interventi.

Il lavoro di pulizia deve essere effettuato al di fuori dell'orario di servizio dei dipendenti comunali, in modo da non ostacolare il lavoro negli uffici e non arrecare incomodo al pubblico e concordato con il Responsabile di Settore.

L'impresa appaltatrice dovrà farsi carico:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione del personale assente dal servizio.

3. L'appaltatore realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto nell'ambito del territorio del comune di **Salerno**.

4. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.

Art. 7

(Condizioni di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto)

Aree scoperte e coperte destinate a parcheggio di autovetture.

La pulizia riguarda la ramazzatura di tutte le aree parcheggio, corsie di accumulo, aree pertinenziali, corridoi o scale di accesso, aree casse automatiche e la raccolta dei rifiuti dalle aiuole, fioriere e dalle altre aree.

Tali aree dovranno essere pulite secondo un calendario da concordare e per il numero di giorni settimanali di seguito riportato:

- Park Concordia: n. 3 giorni
- Park Mazzini: n. 3 giorni
- Park Sottopiazza: n. 3 giorni
- Park Foce Irno: n. 2 giorni
- Park Lungomare Tafuri: n. 2 giorni
- Park Carella: n. 2 giorni
- Park Vinciprova: n. 2 giorni
- Park Flacco: n. 2 giorni
- Park Robertelli: n. 3 giorni
- Park Ligea: n.2 giorni
- Area Medusa: n. 2 giorni
- Area Rimozione / Camper: n. 2 giorni

Gli orari di pulizia devono essere mattinali.

La pulizia di tutti i locali coperti di detti parcheggi /aree destinati a presidio o spogliatoi, i bagni per il personale dipendente o per la clientela, ascensori quando presenti, consiste nella ramazzatura dei pavimenti, la spolveratura di tutti i tavoli, dei computer (escluso schermo e tastiera), delle stampanti, degli armadi, dei davanzali interni, delle finestre, delle poltrone, delle sedie, delle porte e dei soprammobili e lo svuotamento dei cestini e la pulizia dei telefoni (facendo attenzione a non danneggiare le parti ed i componenti degli apparecchi stessi). I pavimenti devono inoltre essere lavati e disinfettati, curando la pulizia anche sotto i mobili, le scrivanie ed i tavoli dovranno essere lavati con appositi detergenti atossici e asciugati con appositi panni. Con costi a carico dell'appaltatore si dovrà altresì provvedere a rifornire gli appositi contenitori di sapone, di carta igienica e di asciugamani in carta, presenti nei bagni. I bagni dovranno essere lavati e disinfettati con adeguati prodotti specificamente approvati dal Ministero della Sanità.

La pulizia di detti locali coperti deve essere effettuata quotidianamente.

Gli orari di pulizia devono essere mattinali.

Stazioni della Metropolitana, relativi chioschi di presidio, ascensori, bagni di stazione, aree di banchina e tutte le pertinenza relative.

La pulizia consiste nella ramazzatura dei pavimenti e delle scale, la spolveratura di tutti i tavoli, dei computer (escluso schermo e tastiera), delle stampanti, degli armadi, dei davanzali interni,

delle finestre, delle poltrone, delle sedie, delle porte e dei soprammobili e lo svuotamento dei cestini e la pulizia dei telefoni (facendo attenzione a non danneggiare le parti ed i componenti degli apparecchi stessi). I pavimenti e le scale devono inoltre essere lavati e disinfettati, curando la pulizia anche sotto i mobili, le scrivanie ed i tavoli dovranno essere lavati con appositi detergenti atossici e asciugati con appositi panni. Con costi a carico dell'appaltatore si dovrà altresì provvedere a rifornire gli appositi contenitori di sapone, di carta igienica e di asciugamani in carta, presenti nei bagni. I bagni dovranno essere lavati e disinfettati con adeguati prodotti specificamente approvati dal Ministero della Sanità.

La pulizia deve essere effettuata quotidianamente.

La pulizia deve essere effettuata dopo il transito dell'ultimo treno giornaliero.

Impianti di risalita.

La pulizia consiste nella ramazzatura dei pavimenti e delle scale ponendo particolare cura nella pulizia dei corrimano delle scale mobili, dei gradini metallici mobili di tali impianti e nelle guide di scorrimento delle porte degli ascensori.

Nei locali di presidio si dovrà procedere alla spolveratura di tutti i tavoli, dei computer (escluso schermo e tastiera), delle stampanti, degli armadi, dei davanzali interni, delle finestre, delle poltrone, delle sedie, delle porte e dei soprammobili e lo svuotamento dei cestini e la pulizia dei telefoni (facendo attenzione a non danneggiare le parti ed i componenti degli apparecchi stessi). I pavimenti devono inoltre essere lavati e disinfettati, curando la pulizia anche sotto i mobili, le scrivanie ed i tavoli dovranno essere lavati con appositi detergenti atossici e asciugati con appositi panni. Con costi a carico dell'appaltatore si dovrà altresì provvedere a rifornire gli appositi contenitori di sapone, di carta igienica e di asciugamani in carta, presenti nei bagni. I bagni dovranno essere lavati e disinfettati con adeguati prodotti specificamente approvati dal Ministero della Sanità.

Tali impianti dovranno essere puliti secondo un calendario da concordare e per il numero di giorni settimanali di seguito riportato:

- Scale Mobili di via Indipendenza: n. 2 giorni
- Ascensore elettrico di piazza D'Aiello e relativo montascale: n. 2 giorni
- Ascensore idraulico di piazza Amedeo: n. 2 giorni
- Ascensore elettrico del Cimitero Urbano: n. 2 giorni

Gli orari di pulizia devono essere serali e compatibili con la chiusura degli impianti.

Uffici di Direzione o altri locali di uso societario;

La pulizia dei locali della sede direzionale deve comprendere gli uffici, i bagni di pertinenza, i corridoi e i locali ad uso comune (es. sala di attesa, guardiana, sale riunioni) e deve consistere nella ramazzatura accurata dei pavimenti e delle scale interne, nella spolveratura e pulizia ad umido di tutti i tavoli, scrivanie dei computer (escluso schermo e tastiera), delle stampanti, degli armadi, dei mobili vari, dei davanzali interni, delle poltrone, delle sedie, e dei soprammobili e nello svuotamento dei cestini e la pulizia dei telefoni (facendo attenzione a non danneggiare le parti ed i componenti degli apparecchi stessi). I pavimenti e le scale devono inoltre essere lavati e disinfettati, curando la pulizia anche sotto i mobili, le scrivanie ed i tavoli che dovranno essere lavati con appositi detergenti atossici e asciugati con appositi panni. L'appaltatore dovrà provvedere a rifornire gli appositi contenitori di sapone, di carta igienica e di asciugamani in carta, presenti nei bagni. I bagni dovranno essere lavati e disinfettati con adeguati prodotti specificamente approvati dalla vigente normativa in materia. Dovranno poi essere smaltiti i rifiuti nel pieno rispetto dei criteri della raccolta differenziata.

Con cadenza quindicinale, dovrà poi essere effettuata, rispettando le medesime modalità, la pulizia delle finestre e vetrate su ambo i lati, delle bacheche, delle porte, delle maniglie, degli archivi, ripostigli, balconi, terrazzi esterni; per la sala server, alla presenza di personale della società appaltante.

Con periodicità trimestrale dovrà essere effettuata la pulizia accurata di plafoniere, portalamпада, condizionatori.

Con periodicità annuale dovrà invece essere effettuata la pulizia di eventuali tende frangisole con lavaggio da ambo i lati e smontaggio e rimontaggio delle stesse.

La pulizia deve essere effettuata tutti i giorni feriali.

La pulizia deve essere effettuata fuori dall'orario di ufficio.

Eventi accidentali

Qualora per effetto di eventi accidentali quali, a titolo di esempio, versamento dei liquidi, caduta di materiali solidi, cibi, etc. si renda prontamente necessario ripristinare lo standard di pulizia richiesto dal presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà prontamente provvedere ad intervenire per ripristinare in tempi brevi la situazione di pulizia richiesta, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Trasporto rifiuti

La pulizia riguarda tutto il materiale di risulta a qualunque titolo depositato.

Sono esclusi interventi di pulizia necessari dopo utilizzo delle aree per eventi o manifestazioni concesse dal Comune di Salerno.

Tutto il materiale di risulta o rifiuti di qualsiasi specie a qualunque titolo depositato, raccolti durante le operazioni di pulizia, deve essere smaltito a cura e costi della Società Appaltatrice, direttamente o tramite accordi autonomi tra l'appaltatore e terza Società autorizzata al trasporto, smaltimento ed al conferimento alla discarica del materiale da alienare.

Art. 8

(Durata del contratto/dell'appalto)

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di **mesi 12** dalla sua stipulazione.
2. Nell'arco di durata del contratto relativo al presente appalto le attività di realizzazione dello stesso sono svolte nei periodi individuati secondo la calendarizzazione ufficiale.
3. **il contratto non può essere rinnovato;**

Art. 9

(Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)

1. L'esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
 - a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
 - b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b) l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione.
5. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal presente contratto.

Art. 10

(Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione - sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, dopo che il contratto è divenuto efficace ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore, il quale contiene i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'appaltatore svolge l'attività;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'appaltatore dall'Amministrazione per l'esecuzione dell'attività;
 - c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali cui devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
4. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore; copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.
5. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di decadenza.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, con riferimento a quanto previsto dall'art. 308, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Fuori dei casi previsti dal comma 6, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 308, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.
8. Il Direttore dell'esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'appaltatore. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, tale verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
9. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore dell'esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed eventualmente inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraccitati. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 12

(rinnovo del contratto)

Non è previsto nessun rinnovo del contratto.

Art. 13

(Valore del contratto/dell'appalto)

1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla durata per lo stesso individuata dall'art. 8 è determinato come importo base posto a base d'asta in:

- **Lotto 1** **Euro 50.000,00 al netto dell'IVA.**
- **Lotto 2** **Euro 130.000,00 al netto dell'IVA**

4. Il valore risultante dall'offerta dell'appaltatore, e per ciascun lotto, costituisce il prezzo del contratto ed i valori unitari nella stessa espressi costituiscono i riferimenti per il calcolo periodizzato delle prestazioni.

Art. 14

(Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)

1. L'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.

2. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

5. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.

6. Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente appalto ed operanti in locali dell'Amministrazione o aree dalla stessa rese disponibili per l'esecuzione dell'appalto devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.

7. L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.

8. L'appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel contratto, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

9. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del contratto l'appaltatore realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;

b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza / accoglienza dello stesso

10. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

11. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 15

(Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'appaltatore)

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

Art. 16

(Verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore)

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

3. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

4. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Qualora tra la stipula del presente contratto e il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative al servizio appaltato, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva relativo all'appaltatore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagioni (180 gg.).

6. L'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti di cui al precedente comma 4.

7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

8. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 17

(Intervento dell'Amministrazione quale sostituto contributivo)

1. In relazione alle attività del presente contratto, l'appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

Art. 18

(Ritenuta di garanzia a tutela della regolarità dei versamenti contributivi)

1. A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull'importo netto progressivo delle prestazioni potrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 19

(Intervento dell'Amministrazione quale sostituto retributivo)

1. Per le attività oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente

e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

2. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 20

(Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.

6. In relazione all'esecuzione delle attività per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

7. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- numero e presenza media di addetti;
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

8. L'affidatario è tenuto al rispetto integrale dell'art. 37 del CCNL 2010-2012 delle cooperative sociali e riguardante l'assunzione dei lavoratori attualmente impegnati nello svolgimento dei servizi delle cooperative sociali.

Art. 21

(Subappalto)

1. In relazione allo svolgimento delle attività dell'appalto oggetto del presente contratto, l'appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dai successivi commi.

2. Il servizio oggetto del presente contratto può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto.

3. In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall'offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
6. L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà.
7. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l'esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l'individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici.
11. È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
14. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 22

(Verifiche nei confronti dei subappaltatori - Obblighi dell'appaltatore)

1. L'appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dell'appalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza.
3. L'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
4. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, secondo quanto previsto dal successivo art. 29, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
5. Per consentire l'ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodicità prevista, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Art. 23

(Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)

1. L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:
 - a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
 - b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
 - c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
 - d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
 - e) alla verifica degli interventi, anche mediante collaudo;
2. L'Amministrazione svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell'elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso.
3. L'Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.
4. Ulteriori competenze dell'Amministrazione sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche tra la stessa e l'appaltatore desumibili dall'evoluzione effettiva delle attività inerenti il presente appalto: per esse l'Amministrazione e l'appaltatore definiscono protocolli operativi integrativi del contratto di appalto.
5. L'appaltatore è comunque tenuto al rispetto del presente disciplinare tecnico-organizzativo per la gestione delle attività inerenti il presente appalto stabilito dall'Amministrazione

7. Lo svolgimento delle interazioni organizzative ed operative nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 5 è finalizzato ad ottimizzare le relazioni tra appaltatore e Amministrazione in ordine alla gestione delle attività principali, complementari e correlate, oggetto del presente appalto.

8. La Società affidataria può fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo - progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.

9. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, l'Amministrazione individua quale referente organizzativo il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici o il Direttore dell'esecuzione del contratto, se non coincidente con il Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 24

(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 26

(Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto)

1. Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

2. L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 28

(Adeguamento/revisione dei prezzi)

1. I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La revisione dei prezzi è effettuata dall'Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile del procedimento di acquisto dei servizi del presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall'Osservatorio ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

3. Qualora non siano disponibili i dati di cui al richiamato art. 7 del Codice dei contratti pubblici, il soggetto deputato a realizzare l'istruttoria di verifica assume a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT.

4. Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui al precedente comma 2 o 3 è modulato per l'effettiva definizione della revisione di prezzo considerando l'incidenza sullo stesso dei limiti di spesa per l'amministrazione disposti dalla normativa vigente o a valere sul periodo contrattuale per cui viene a essere effettuata la revisione medesima.
5. L'amministrazione informa il fornitore/l'aggiudicatario sulle disposizioni di legge comportanti per essa limiti all'autonomia di spesa entro 30/45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro termini analoghi dall'entrata in vigore delle disposizioni vincolanti, fornendo indicazioni sui valori percentuali delle limitazioni stesse.
6. In relazione all'istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l'appaltatore ad inoltrare all'Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti, entro il primo dicembre di ogni anno per valere dall'anno successivo.
7. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
8. L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.

Art. 29
(Condizioni di pagamento)

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla verifica di conformità del servizio ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, qualora essa riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
2. L'appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività.
3. L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento della corrispondente fattura emessa dall'appaltatore.
4. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni / le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di avvenuta verifica della conformità delle prestazioni.
5. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
6. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
7. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel presente contratto, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra appaltatore e subappaltatori.
8. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

9. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Salerno Mobilità spa, Piazza Principe Amedeo n. 6, 84125 Salerno;
10. Le fatture devono essere redatta in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
- 10.1.) estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- 110.2.) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 10.3.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
11. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
12. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 11, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 2.
13. È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
14. In sede di pagamento, l'Amministrazione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara - CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
15. In relazione alle attività di pagamento, l'appalto oggetto del presente contratto è contraddistinto dai **CIG: LOTTO 1: 5954176578 - LOTTO 2: 5954207F0A**
- Art. 30**
- (Obblighi dell'affidatario, dei subappaltatori e dei subcontraenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)**
1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'appaltatore è tenuto, in particolare:
- a) a comunicare all'Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- c) a utilizzare il CIG 41285424A2 comunicato dall'Amministrazione nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.
3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
5. L'Amministrazione verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

Art. 31
(Cessione del contratto)

1. È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 32
(Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto)

1. L'appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione stessa quale soggetto debitore.
3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

Art. 33
(Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto)

1. L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al **dieci per cento (10%)** dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

9. Le fidejussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 34 (Responsabilità)

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 35 (Coperture assicurative)

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

2. È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio / alle attività in questione, con massimale per sinistro non inferiore al valore previsto dalla legge e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto

dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

3. Per le polizze assicurative di cui al precedente comma 2 sono richieste le seguenti estensioni:

RCT	Per danni alle cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione delle attività assicurate
RCO	Per danno biologico
RC	Estensione delle garanzie a favore dei lavoratori parasubordinati

4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Art. 36

(Verifiche in ordine alla conformità dell'esecuzione delle prestazioni)

1. L'Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito dell'appalto oggetto del presente contratto con periodicità mensile.
2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
4. La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare complessità accertata dal Responsabile del Procedimento l'Amministrazione può attribuire l'incarico della verifica ad uno o più soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformità dei servizi provvedono a sottoporre a verifica tecnica specifica le prestazioni rese dall'appaltatore, secondo le indicazioni di processo di seguito specificate:
 - 5.1. I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.
6. L'estensione delle attività di verifica della conformità dei servizi può essere disposta secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. da 312 a 325 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell'appaltatore e dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito dagli artt. 317 e 318 del D.P.R. n. 207/2010.
8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'appaltatore. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

9. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente comma 8, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

10. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità, che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

11. Nel verbale di verifica di conformità sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

12. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, prodotta nel rispetto dell'art. 309 del D.P.R. n. 207/2010, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

13. L'Amministrazione assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il quadro normativo definito dall'art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalla disciplina specifica contenuta nel D.P.R. n. 207/2010, riservandosi tuttavia la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo.

14. L'appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall'Amministrazione.

15. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.

16. L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 37

(Ultimazione delle prestazioni)

1. L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2 del D.P.R. n. 297/2010.

Art. 38

(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno)

1. In relazione all'esecuzione del presente contratto/appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori / utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto.

5. Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

6. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

7. Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 40

(Cause di risoluzione del contratto - procedura per la risoluzione del contratto)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di **n. 3** volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di **n. 3** volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- c) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 38, comma 5;
- d) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
- e) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal presente contratto).

2. Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:

- 2)1 il subappalto non autorizzato;
- 2)2 Apertura di una procedura concorsuale a carico del AFFIDATARIO;
- 2)3 Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività del AFFIDATARIO;
- 2)4 Impiego di personale non dipendente del AFFIDATARIO;
- 2)5 Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
- 2)6 Gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche merceologiche;
- 2)7 Mancata osservanza del sistema di autocontrollo D.Lgs 26 Maggio 1997, n. 155;
- 2)8 Casi di grave tossinfezione alimentare;
- 2)9 Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

4. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

5. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
6. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.
7. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
8. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
9. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto.
10. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
11. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.
12. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
13. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'Amministrazione, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 41

(Risoluzione per reati accertati)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conse-

(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto)

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile.

2. La proposta di transazione può essere formulata:

- a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del Responsabile unico del procedimento;
- b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 45

(Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva)

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 44 è devoluta alla competenza del **Foro di Salerno**.

2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 46

(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore/aggiudicatario, con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
- c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

(in caso di contratto formato per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa)

2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.
(in caso di contratto formato per scrittura privata)

2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

Art. 47

(Clausola di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 48

(Accettazione espressa di clausole contrattuali)

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 del presente contratto.

Salerno, 17/10/2014

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Avv. Massimiliano Giordano

